



Publicazione del Sindacato Nazionale Agenti  
Numero 4 del 24 gennaio 2022

---

## **IL CORRIERE ECONOMIA OGGI INTERVISTA IL PRESIDENTE CLAUDIO DEMOZZI**



L'inserto economico del lunedì del Corriere della Sera, pubblica oggi un'intervista al Presidente SNA Claudio Demozzi. Il Sindacato Nazionale Agenti è ancora una volta presente sui media a raccontare la realtà del mondo dell'intermediazione assicurativa italiana e il ruolo fondamentale svolto dagli agenti di assicurazione.

---

## **IL SINDACATO ALL'IVASS E AL MISE: MODIFICARE L'ART. 132/bis DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PER SALVAGUARDARE LA CONCORRENZA**

Con una lettera inviata all'IVASS e al Ministero dello sviluppo economico, il Sindacato ha espresso la propria opinione sull'emanando Regolamento attuativo dell'art. 132/bis del Codice delle assicurazioni da parte dell'Istituto di vigilanza. Si tratta della norma che prevede l'obbligo, a carico dell'intermediario, di fornire al cliente l'indicazione dei premi

offerti dalle imprese di assicurazione, mediante collegamento al preventivatore unico, relativamente al contratto base RCA di tutte le imprese delle quali ha il mandato. La norma nasceva con l'intento di istituire un ulteriore livello di tutela per il consumatore, ma il rischio reale è che si possa produrre l'effetto contrario, limitando le opportunità offerte dalla libera concorrenza che rischia di essere compromessa da un ulteriore insostenibile sovraccarico burocratico gettato sulle spalle dell'intermediario-consulente.

Secondo quanto emerso nel corso di un recente incontro presso l'IVASS, le principali caratteristiche del Regolamento di prossima emanazione sarebbero tali da generare più di una perplessità sull'attualità e sull'utilità dello stesso obbligo previsto dall'art. 132/bis del Codice delle assicurazioni, che trae origine da una norma – quella sul contratto base – vecchia ormai di dieci anni.

“Da questo punto di vista – scrive SNA all'IVASS e al MISE - il precetto appare superato dai tempi e svuotato di contenuto alla luce dello sviluppo tecnologico e normativo intervenuti in questi ultimi dieci anni”.

“La formulazione del testo dell’art. 132/bis, inoltre – prosegue il Sindacato - determina alcune rilevanti criticità, che approfonditamente valutate, conducono a ritenere che la norma, nel suo complesso, non si riveli adeguata al perseguimento delle finalità in precedenza indicate e rischi anzi di costituire un ulteriore elemento di confusione per il consumatore, oltre che un ennesimo aggravio alle attività degli intermediari assicurativi”.

Questi i rilievi che SNA muove a proposito della normativa e degli elementi appresi in relazione al Regolamento di prossima emanazione:

**- Il meccanismo di preventivazione RCA sarebbe imposto esclusivamente agli Agenti;**

l’informativa sulle tariffe applicate da ciascuna Compagnia mandante, graverebbe su ciascun singolo Agente in misura direttamente proporzionale al numero delle Imprese rappresentate. Gli Agenti plurimandatari, cioè, subirebbero un maggiore onere burocratico rispetto agli Agenti mono- mandatari. I primi incorrerebbero conseguentemente in un ulteriore ed ingiusto aggravio operativo, rispetto ai secondi e rispetto agli altri Distributori assicurativi (espressamente esentati). In tal senso il meccanismo del “preventivatore” rappresenta un ostacolo e compromette la diffusione del plurimandato. Finirebbe con il costituire dunque un limite alla concorrenza ed alla diffusione del sistema principe dell’offerta plurimarca nelle assicurazioni.

**- I brokers assicurativi resterebbero esclusi dal meccanismo della preventivazione obbligatoria;**

ciò costituirebbe evidentemente un vantaggio operativo, competitivo, ingiusto e anticoncorrenziale per tale categoria di intermediari rispetto agli Agenti, specie plurimandatari.

**- La preventivazione andrebbe in ogni caso ristretta al “contratto-base”** e cioè, in estrema sintesi, ad un contratto fondato sugli elementi essenziali rappresentati dalla tipologia del veicolo, dalla classe di merito, dalla zona di residenza dell’assicurando; null’altro in quanto, oltre tali basilari elementi, si travalicherebbero i limiti del contratto-base e ci si addentrerebbe in una negoziazione specifica, sensibile ad innumerevoli variabili, con richiesta di

informazioni aggiuntive che nulla rilevano ai fini della preventivazione e che dipendono dalle politiche di vendita e di prodotto, di ogni singola Impresa.

- **Il meccanismo di preventivazione andrebbe certamente ristretto ai soli nuovi contratti assicurativi**, per tali intendendosi i casi in cui il cliente per la prima volta richieda all'intermediario l'assicurazione RCA di un veicolo a motore, escludendo quindi i casi in cui quel veicolo risulti già assicurato presso una determinata agenzia o presso la medesima Impresa assicuratrice, ovvero nel caso in cui l'assicurato non sia interessato a conoscere le offerte RCAuto base del preventivatore.

- **Gli agenti andrebbero comunque esentati da responsabilità conseguenti all'operato delle loro reti produttive** in questo ambito, non potendosi pretendere che per ogni singola emissione di polizza RCAuto l'Agente possa materialmente controllare se un sub-agente o un produttore abbia correttamente sottoposto alla valutazione dell'assicurato i preventivi di ogni impresa rappresentata ed abbia interrogato il "preventivatore" Ivass. Va al riguardo tenuto presente che i sub-agenti sono spesso "plurimandatari", nel senso che operano per conto di più Agenti, a volte anche per conto di più Agenti e di più brokers contemporaneamente; sarebbe perciò particolarmente complesso ed oneroso - se non impossibile - verificare, nelle singole situazioni, il rispetto dell'obbligo di preventivazione RCA. Nel caso di specie, inoltre, non sarebbe neppure così chiaro su quale intermediario primario tale onere di controllo dovrebbe ricadere.

- **Sarebbe auspicabile che l'intermediario venisse comunque esentato dall'obbligo di preventivazione**, cioè di utilizzo del "preventivatore" Ivass, in tutti i casi in cui il cliente dichiara di aver già egli stesso consultato il sito IVASS dedicato, ovvero dichiara esplicitamente di non avere interesse alla consultazione. L'obbligo di interrogazione del "preventivatore" Ivass, potrebbe allo stesso modo e per le medesime ragioni essere limitato ai casi di espressa richiesta da parte del cliente.

- **Non si ritiene che nella preventivazione debbano figurare le**

**provvigioni riconosciute all'intermediario**, poiché si tratta di meccanismi remunerativi articolati e complessi già disciplinati da altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni. Il cliente finale è interessato al costo dell'assicurazione, cioè al premio da corrispondere. La composizione di detto premio e la ripartizione degli oneri distributivi, che non modificano il costo finale della polizza soggetto a comparazione, non costituisce elemento rilevante in questo ambito. Inoltre, si sottolinea come l'evidenziazione delle provvigioni dell'Agente comporti una distorsione del confronto provocando di fatto un improprio stravolgimento del processo concorrenziale (ad esempio nei confronti delle Imprese e degli altri intermediari che sembrerebbero esentati dall'obbligo). Sotto questo profilo, il "preventivatore" Ivass introdurrebbe un ulteriore elemento di complessità che renderebbe maggiormente ambiguo il confronto concorrenziale nello specifico settore.

La richiesta del Sindacato a termine dell'approfondita valutazione è estremamente chiara: "In conclusione, riteniamo che l'Art. 132/bis del D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 debba necessariamente essere profondamente modificato, se non integralmente abrogato, da parte del Legislatore, in quanto non idoneo a fornire agli utenti alcuno strumento efficace per un miglior soddisfacimento delle loro esigenze assicurative. Dal punto di vista degli Agenti di assicurazione, il citato articolo costituisce un ulteriore ed inutile aggravio burocratico, nonché una nuova complicazione nell'esercizio dell'attività distributiva, già sufficientemente complessa e costellata di oneri ed adempimenti obbligatori".